

**Matteo Pronzini, deputato MPS, cp 2320, 6501 Bellinzona**

**PRETESA DI RISARCIMENTO**

**PROMOSSA DAL GRAN CONSIGLIO CONTRO I CONSIGLIERI DI STATO E EX CONSIGLIERI DI STATO**

**(art. 20 cpv 2 lett. a – Legge responsabilità enti pubblici e agenti pubblici)**

del 24 aprile 2018

La vicenda “rimborsopoli” che, nelle scorse settimane, ha tenuto assai occupata la cronaca, la politica e la magistratura, ha fatto emergere una minaccia molto seria: quella derivante dai pericolosi conflitti d’interesse che si possono configurare allorquando un gruppo di persone (nel caso in questione, **i membri del Consiglio di Stato affiancati dal Cancelliere**) **si ritrova a poter decidere autonomamente e di fatto in ultima istanza su faccende di natura finanziaria che riguardano personalmente e direttamente i componenti stessi del gruppo.**

Anche alla luce della risposta data dal Consiglio di Stato all’interpellanza MPS dello scorso 20 marzo 2018 “*Pensioni d’oro dei ministri un altro ambito dove il comportamento superficiale e omissivo del Governo si configura come negligente*” appare chiaro che quello dei rimborsi spese e dei “diritti di carica” dei Consiglieri di Stato e del cancelliere **non è l’unico settore** che sembrerebbe particolarmente problematico sotto questo punto di vista.

Dalle risposte, ancora una volta molto superficiali ed evasive, del Consiglio di Stato alla citata interpellanza del 20 marzo 2018 si è potuto prendere atto che tutti gli ex Consiglieri di Stato - dal momento della loro rinuncia (o mancata elezione) fino all’età AVS (64 anni per le donne e 65 per gli uomini) - **accanto alla pensione definita nella Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 hanno beneficiato e beneficiano di un’ulteriore illegale rendita annua di fr. 22’560 (supplemento sostitutivo AVS/AI). Rendita applicata agli ex Consiglieri di Stato sulla base di un’interpretazione indifendibile di detta legge.**

Negli ultimi 20 anni, dal 1998 al 2017, l’ammontare di questo versamento illecito per tutti gli ex Consiglieri di Stato potrebbe sommare a **2’060’328** franchi:

Bervini Rossano	Fr. 382’818
Gendotti Gabriele	Fr. 141’840
Masoni Marina	Fr. 213’120
Pedrazzini Luigi	Fr. 141’840
Pedrazzini Alex	Fr. 364’416
Borradori Marco	Fr. 100’560
Caccia Fulvio	Fr. 181’938
Marty Dick	Fr. 243’858
Respini Renzo	Fr. 233’538
Sadis Laura	Fr. 56’400

Totale **Fr. 2’060’328**

L'importo indicato è stato calcolato a partire dalla data della rinuncia (o mancata elezione) fino all'età di 65 anni.

L'MPS ha chiesto, negli scorsi giorni, a tutti questi ex Consiglieri di Stato di comunicarci se hanno effettivamente ricevuto tale supplemento sostitutivo o se, in ragione di una rinuncia alla pensione o avendo percepito un reddito superiore all'onorario di Consiglieri di Stato, tale rendita non sia stata versata. Ad eccezione di una ex Consigliera di Stato nessuno si è degnato di risponderci. Anche il Cancelliere, sollecitato con un'analogha richiesta, non è stato in grado di risponderci.

### **A. Come per “rimborsopoli” per il Consiglio di Stato non vi è nessun problema...**

Come per “rimborsopoli” per il Consiglio di Stato non vi sarebbe nessun problema, tutto sarebbe legale. Anzi! Anche in questo caso, analogamente a quanto fatto con “rimborsopoli” il Consiglio di Stato, con un atteggiamento poco onorevole e di basso livello, scarica la responsabilità sul Gran Consiglio: quest'ultimo sarebbe stato al corrente della rendita di pensione illegale.

Che il Gran Consiglio, la Commissione della Gestione e delle Finanze e l'Ufficio Presidenziale, svolgano con leggerezza e superficialità il loro ruolo di “alta vigilanza” sull'Esecutivo è pacifico! A più riprese l'MPS ha denunciato la sudditanza del Legislativo verso l'Esecutivo.

Tuttavia anche se il Gran Consiglio fosse stato in un modo o nell'altro informato del versamento ciò non modificherebbe di un centimetro l'illegalità dello stesso. Illegale era ed illegale rimane.

Il Consiglio di Stato aggiunge che, a mente sua, la legalità del versamento sarebbe data dall'articolo 20 della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, riguardante le disposizioni integrative: *“Per i casi non previsti dalla presente legge sono applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Canton Ticino.”*

Tale affermazione è crassamente errata e del tutto fantasiosa, anzi insostenibile e non merita tutela. Fa specie che sia stata pronunciata da un ex Giudice del Tribunale d'Appello.

### **B. Il Consiglio di Stato non ha nessuna competenza nella determinazione del proprio onorario e delle proprie pensioni!**

In entrata è utile ricordare che la competenza di determinare gli onorari e le indennità dei Consiglieri di Stato è **esclusivamente del Gran Consiglio** (art. 59 cpv 1 let. I Costituzione ticinese). Prova ne sia che il Gran Consiglio, in occasione della discussione sulla modifica del 12 marzo 2005 dell'articolo 7 Legge sull'onorario e le previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato ha emendato la proposta governativa conferendo esplicitamente al Legislativo la competenza decisionale anche per quanto riguarda i rimborsi spese forfettari.

### **C. Questo sistema pensionistico (dei dipendenti cantonali) non può essere applicato ai Consiglieri di Stato...**

Come correttamente indicato dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato nel suo rapporto del 21 giugno 2013 sul tema delle pensioni dell'Esecutivo: *“il regime previdenziale dei Consiglieri di Stato costituisce un'evidente integrazione dell'onorario; La cassa pensione dei dipendenti dello Stato è concepita per garantire ai suoi assoggettati una determinata pensione massima dopo almeno 30 anni di contribuzione (oggi 40); **questo sistema non può essere applicato ai Consiglieri di Stato**”.*<sup>1</sup>

Dal canto suo il Consiglio di Stato nel messaggio 7182 del 20 aprile 2016, si esprime chiaramente sulla relazione tra Consiglieri di Stato, assoggettamento alla Legge federale ed assoggettamento all'Istituto di previdenza del Canton Ticino: *“I dati raccolti confermano che dal profilo previdenziale la cessazione della carica avviene ben prima dei normali limiti di pensionamento (58 anni, 60 anni, 65 anni). **Di conseguenza applicando le disposizioni della Legge federale e quelle dell'Istituto di previdenza del Canton Ticino, a fine carica nessuno dei Consiglieri di Stato avrebbe diritto a una prestazioni pensionistica, ma unicamente alla copertura dei rischi di invalidità e decesso e alla prestazione di libero passaggio.**”*<sup>2</sup>

E continua: *“Viste le peculiarità della funzione e la designazione tramite elezione popolare, ciò risulta difficilmente conciliabile con la carica istituzionale (essere trattato come un dipendente dello Stato). Un assoggettamento alle norme che regolano il contratto di lavoro del dipendente pubblico è ammissibile solo per determinate e puntuali casistiche, definite a priori.”*<sup>3</sup>

Può anche essere citato quanto indicato nel rapporto 5764 R1 del 21 marzo 2006: *“**non si tratta però di una rendita acquisita, assimilabile ad una pensione;** essa viene ridotta nella misura in cui e finché il guadagno conseguito dall'ex Consigliere di Stato tramite nuova attività lucrativa, supera l'importo dell'onorario intero.”*

**Le considerazioni che precedono vengono addotte a giustificazione di un regime di privilegi che nulla ha a che fare con una normale cassa pensione. Salvo poi andare a ripescare nel regime ordinario, sulla base di ragionamenti “giuridici” estremamente fantasiosi ciò che fa comodo per aggiungere, illegalmente, ulteriori privilegi ai privilegi già esistenti.**

### **D. Chi e a quali condizioni ha diritto al supplemento sostitutivo AVS?**

Il Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Canton Ticino, come molte altre casse pensioni, utilizza la facoltà data dalla Legge sulla previdenza professionale, di concedere la possibilità ai propri assicurati di beneficiare del pensionamento anticipato a partire da 58 anni (articolo 29).

---

<sup>1</sup> Pagina 2 del messaggio 7182

<sup>2</sup> Pagina 4 del messaggio 7182

<sup>3</sup> Pagina 5 del messaggio 7182

Durante il periodo di pensionamento anticipato (fintanto che non si ha diritto alla rendita AVS, a 64 anni per le donne e a 65 per gli uomini) la cassa pensione, accanto alla rendita ordinaria di pensione, versa un supplemento sostitutivo AVS pari a fr. 22'560 annui (articolo 49).

**Tale supplemento sostitutivo AVS ammonta all'80% della rendita massima AVS, a condizione che il dipendente abbia almeno 35 anni di servizio. In caso contrario il supplemento sostitutivo viene ridotto proporzionalmente.**

Come ovvio che sia, prima dei 58 anni nessuno matura un diritto al supplemento sostitutivo AVS ed in tutti i casi la premessa per poter incassare la somma piena di fr. 22'560 è di avere almeno 35 anni di servizio.

**Anche ammesso e non concesso il diritto – invero assolutamente inesistente - a tale rendita transitoria per gli ex Consiglieri di Stato, non vi è nessun ex Consigliere di Stato che abbia cessato la carica avendo almeno 58 anni di età al momento dell'evento e 35 anni di contribuzione.**

Quindi l'applicazione scriteriata del supplemento sostitutivo AVS agli ex Consiglieri di Stato si commenta da sé...

**E. Il supplemento sostitutivo AVS garantisce la parte di salario non assicurata dalla cassa pensione.**

Come tutti sanno, il salario assicurato nell'ambito della previdenza professionale corrisponde al salario annuo percepito, ridotto di una quota di coordinamento pari alla rendita individuale massima AVS. Il regolamento IPCT limita la quota di coordinamento ai 7/8 della rendita individuale massima (fr. 24'675).

Le ragioni di questa deduzione dal salario assicurato sono semplici e banali: alla previdenza professionale è assicurato unicamente il salario non coperto dall'AVS.

**Viceversa la pensione degli ex Consiglieri di Stato è assicurata sull'intero onorario, senza nessuna riduzione del salario coperto dall'AVS:**

*Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato*

*Art. 9 I Consiglieri di Stato che abbandonano la loro funzione per invalidità o vecchiaia (65 anni compiuti) hanno diritto a una pensione annua del 40% dell'onorario durante i primi cinque anni di attività. Essa aumenta del 3% per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%.*

*Art. 10 I Consiglieri di Stato che cessano dalla loro funzione, dopo i primi tre anni, per dimissioni o per mancata conferma, hanno diritto a una pensione annua del 15% dell'onorario. **Esso aumento del 3.75% per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%.***

Il supplemento sostitutivo AVS (o rendita ponte) è appunto versato al fine di evitare alle persone che beneficiano di un pensionamento anticipato una lacuna finanziaria nel periodo

del pensionamento anticipato che precede la rendita AVS ordinaria, considerato che la cassa pensione assicura solo il salario che non è assicurato dall' AVS. **Una situazione non riscontrabile per i Consiglieri di Stato, i quali, come indicato in precedenza, hanno diritto alla pensione (massimo 60%) calcolata su tutto l'onorario.**

#### **F. Anche per il Consiglio di Stato il supplemento sostitutivo AVS è illegale**

Un'ulteriore conferma che al momento attuale il versamento del supplemento sostitutivo AVS non ha nessuna base legale viene proprio dal messaggio 7182 del 20 aprile 2016 già citato. Il Consiglio di Stato stesso è obbligato ad ammettere che:

*“La norma attuale disciplina le modalità e il diritto alla pensione base; per quanto riguarda il supplemento sostitutivo AVS/AI e il supplemento figli, fa riferimento alle disposizioni integrative dell'IPCT, che tuttavia non sono più applicabili” (pagina 11)*

*“Il diritto a questa prestazione (supplemento sostitutivo AVS/AI) è attualmente dato sulla base del diritto sussidiario (cfr. norme dell'IPCT) con il solo riferimento in assoluto all'80% della rendita AVS/AI individuale...”*

***“Assodato che il sistema attuale (del supplemento sostitutivo AVS/AI) non possa più essere perpetuato, è stata quindi ricercata una soluzione più congruente con l'attuale realtà...”***

#### **G. Vi sono altre situazioni non chiare attorno alle pensioni dei Consiglieri di Stato?**

A questa domanda l'MPS, al momento attuale, non è in grado di dare una risposta definitiva. Deve limitarsi a porre un paio di interrogativi su questioni importanti quali il riscatto di anni assicurativi e i prelievi anticipati.

Spetterà alla Commissione della Gestione e delle Finanze, al momento in cui questa Domanda di restituzione verrà trattata, informare il Gran Consiglio se e in che modo vi sono stati altri abusi da parte del Consiglio di Stato. Qualora fosse il caso tali abusi dovranno essere quantificati al fine di poter richiedere entro i termini di prescrizione la restituzione di quanto indebitamente versato.

#### **H. Riscatti**

Nel messaggio 7182 il Consiglio di Stato così si esprime in merito al riscatto:

##### **Art. 12 - Riscatto**

*Si tratta di uno dei più importanti cambiamenti introdotti dalla revisione. Rispetto alla situazione attuale è eliminato - in caso di elezione in Consiglio di Stato - il computo differenziato degli anni di riscatto e degli anni acquisiti, in caso di attività svolta nella*

*Magistratura e nell'Amministrazione cantonale, rispetto all'attività svolta fuori dall'Amministrazione cantonale.*

*Questa proposta cancella anche un'incongruenza intrinseca della norma attuale, rappresentata dall'allineamento degli anni di riscatto agli anni di servizio, sovrapponendo così aspetti previdenziali e contrattuali. La proposta parifica quindi gli anni di durata in carica con gli anni di riscatto per tutti i Consiglieri di Stato, dando ai due elementi il loro effettivo valore ed eliminando le disparità oggi esistenti. Nel nuovo sistema, gli anni di riscatto si aggiungono a quelli svolti nella funzione di Consigliere di Stato e contribuiscono così a comporre gli anni di carica determinanti nei calcoli di applicazione della legge.*

*Per rendere più equilibrato il sistema, la proposta è di introdurre un limite massimo di riscatto corrispondente a 4 anni, pari alla durata di una Legislatura. Eventuali eccedenze della prestazione di libero passaggio proveniente dall'ICPT o da altre istituzioni di previdenza - a scelta del Consigliere di Stato saranno depositate su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza vincolato secondo pilastro o su una forma previdenziale equivalente. A tale proposito va ricordato che il Consigliere di Stato che intende procedere a un riscatto deve fare in modo che il pagamento o il trasferimento avvenga entro 6 mesi dalla data della sua prima elezione.*

*Quale ulteriore elemento di parificazione, è inoltre introdotta la definizione della somma di riscatto annua, che corrisponde a una percentuale del contributo personale per un anno di contribuzione e non è quindi più basata come oggi su tabelle attuariali (le tabelle EVK 2000 utilizzate dall'IPCT fino al 31 dicembre 2012, riservata la norma transitoria della rispettiva legge).*

### **Proposta d'articolo**

<sup>1</sup>*Il Consigliere di Stato può riscattare anni per migliorare le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità, dimissioni e mancata conferma, ritenuto un riscatto massimo di 4 anni effettivi.*

<sup>2</sup>*Gli anni riscattati vanno ad aggiungersi a quelli effettivi di carica e costituiscono gli anni computabili determinanti ai fini dell'applicazione della presente legge.*

<sup>3</sup>*La somma di riscatto annua corrisponde al 200% del contributo annuo previsto dall'art. 11 cpv. 2.*

<sup>4</sup>*La somma di riscatto deve essere trasferita o versata entro 6 mesi dalla data della prima elezione e, riservati i limiti del cpv. 1, può essere:*

- *una prestazione di libero passaggio trasferita dall'Istituto di previdenza del Cantone Ticino o da un'altra Istituzione di previdenza;*
- *la quota parte della prestazione di libero passaggio trasferita dall'ex coniuge nell'ambito della procedura di divorzio;*
- *il riscatto volontario versato dal Consigliere di Stato, ritenuto che non sia disponibile una prestazione di libero passaggio, quale prestazione di entrata. In tal caso è possibile versare unicamente l'importo corrispondente alla differenza fra la prestazione di entrata e la somma massima necessaria per il riscatto nei limiti stabiliti dal cpv. 1.*

<sup>5</sup>*Un'eventuale eccedenza della prestazione di libero passaggio proveniente dall'Istituto di previdenza del Cantone Ticino o da altra istituzione di previdenza, è trasferita su un conto di*

*libero passaggio risparmio-previdenza vincolato secondo pilastro o su una forma previdenziale equivalente.*

Alla lettura di quanto indicato e **a prescindere dall'adeguatezza o meno delle proposta formulata**, per il futuro, dal Consiglio di Stato, le domande che ci si può porre sono le seguenti:

fino ad oggi, come si è proceduto per gli anni di riscatto? A quanto sono stati "venduti"? Chi ne ha fatto uso e per quanti anni? Il prezzo di vendita era corretto? Chi ha stabilito il prezzo e su quali basi? Era conforme a un "prezzo medio" applicato dagli istituti di previdenza che soggiacciono alla LPP? **Se ciò non fosse il caso, si dovrà esigere il pagamento delle differenze.**

### **I. Vi sono Consiglieri di Stato che si sono fatti finanziare dalla collettività la propria abitazione?**

Sempre nel messaggio 7182 possiamo leggere che la prevista proposta di legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato prevede come punto saliente il "*disciplinamento delle casistiche sinora regolate secondo disposizioni integrative (prelievi per il finanziamento dell'abitazione primaria, nell'ambito di una procedura di divorzio, ecc)*".

Da tale affermazione si può dedurre che vi sarebbero situazioni di Consiglieri di Stato che hanno beneficiato di finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione primaria. Se così fosse, è importante che la popolazione del Canton Ticino sappia esattamente quanti casi e come è avvenuto questo finanziamento, e quale stratagemma è stato costruito per giustificare un finanziamento a fondo perso che, se avvenuto, griderebbe vendetta al cielo...

Come giustamente indicato nel messaggio 7182 il finanziamento dell'abitazione primaria avviene attingendo dall'indennità di previdenza (o avere di vecchiaia). Tale indennità di previdenza è costituita dai contributi versati. Fino al 2015 non vi era nessun contributo versato. Né dai Consiglieri di Stato né dal Cantone. Le rendite erano e sono pagate dall'esercizio corrente e messe a carico del DFE. Dunque che cosa viene esattamente ritirato?

Situazione un poco diversa per i Consiglieri di Stato che prima dell'elezione erano alle dipendenze dell'amministrazione pubblica. La loro prestazione di libero passaggio viene incassata dallo Stato. In contropartita i Consiglieri di Stato precedentemente alle dipendenze dello Stato si vedono conteggiati, per la pensione, gli anni fatti al servizio dello Stato. In questi casi specifici che cosa succede?

Sarebbe davvero scioccante dover apprendere, ad esempio, che un ex Consigliere di Stato precedentemente attivo nell'amministrazione pubblica abbia potuto riprendersi, per il finanziamento della propria abitazione, parte dell'avere previdenziale che la legge l'aveva costretto ad apportare in cambio del riconoscimento, ai fini del calcolo della rendita, degli anni trascorsi al servizio dello Stato come funzionario o magistrato. E ancora più sconcertante sarebbe apprendere che ciò possa essere avvenuto senza comportare per l'interessato, alcuna diminuzione della rendita pensionistica.

Ci auguriamo che lo scenario descritto non si sia mai verificato; in caso contrario, è evidente come l'indebito prelievo debba essere tempestivamente restituito allo Stato e come della restituzione dello stesso siano da reputare responsabili, sia il ricevente, sia i colleghi che, mediante una loro decisione, avrebbero acconsentito al prelievo.

## **J. SULLA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI**

La legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici è applicabile anche ai membri dell'Esecutivo cantonale (art. 1 lett. a) e regola tra l'altro *“la responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici”* (art. 3 lett. b). L'art. 13 della citata legge prevede che *“l'agente pubblico risponde verso l'ente pubblico del danno cagionato mancando con l'intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio”*.

Visto che *“la decisione di un organo collegiale è ritenuta approvata da tutti i membri salvo prova del contrario”*, (art. 15 cpv.2) spetta all'eventuale membro del Governo che non ha condiviso l'adozione della decisione che ha illecitamente prodotto il danno, fornire la prova, ovvero il verbale della quale risulti la sua disapprovazione.

La legge è quindi applicabile ai Consiglieri di Stato per il danno cagionato al Cantone dalla violazione:

- della Costituzione Cantonale, art. 59 lettera I, che demanda al Legislativo la definizione delle retribuzioni dei magistrati e dei dipendenti, dunque sia dei Consiglieri di Stato che del Cancelliere dello stato
- della citata legge che definisce in modo univoco la materia oggetto della presente Richiesta di risarcimento.

Da notare, inoltre che giusta l'art. 29 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, anche gli art. 62 e seguenti del Codice delle Obbligazioni sull'indebito arricchimento risultano applicabili a titolo di diritto suppletivo.

Trattandosi dei Consiglieri di Stato l'azione deve essere promossa dal Gran Consiglio (art. 20 cpv.1 lett a) mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei membri (46 voti) e a scrutinio segreto (art. 20 cpv.3).

## **K. CONCLUSIONE**

Come dimostrato da quanto precede, è dovere del Legislativo ripristinare la legalità in materia di attuazione del regime pensionistico dei Consiglieri di Stato. L'unico strumento democratico che rimane a disposizione del Gran Consiglio per ottenere dal Governo il rispetto della legalità, come viene richiesto ad ogni cittadino e istituzione di questo Cantone, è procedere al voto di una pretesa di risarcimento ai sensi dell'art. 20 cpv.2 lett. a) della Legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici. Si tratta di una questione non solo di legalità, ma anche di credibilità delle istituzioni democratiche che riveste inoltre un marcato aspetto etico per i cittadini e l'opinione pubblica.

Visto quanto precede, si chiede al Gran Consiglio di far valere nelle sedi opportune la seguente pretesa di risarcimento:

Il Gran Consiglio chiede agli ex Consiglieri di Stato:

1. **Bervini Rossano**
2. **Borradori Marco**
3. **Caccia Fulvio**
4. **Gendotti Gabriele**
5. **Marty Dick**
6. **Masoni Marina**
7. **Pedrazzini Alex**
8. **Pedrazzini Luigi**
9. **Respini Renzo**
10. **Sadis Laura**

**di risarcire al Cantone il contributo sostitutivo AVS percepito dal 1998 ad oggi così come ogni altro indebito vantaggio pecuniario o in natura, tuttora da quantificare, non previsto dalla Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato in materia di pensioni.**

Tale richiesta ad eccezione del contributo sostitutivo AVS, deve essere estesa agli attuali Consiglieri di Stato in carica:

11. **Beltraminelli Paolo**
12. **Bertoli Manuele**
13. **Gobbi Normann**
14. **Vitta Christian**
15. **Zali Claudio**

Così come alla ex Consigliera di Stato

16. **Patrizia Pesenti**<sup>4</sup>

In particolare per quanto riguarda eventuali riscatti, prelievi per il finanziamento dell'abitazione primaria o altri vantaggi non consentiti dalle disposizioni di legge in concreto applicabili, di cui hanno loro stessi beneficiato o di cui hanno fatto beneficiare loro colleghi.

Per il Movimento per il Socialismo  
Matteo Pronzini

---

<sup>4</sup> che non ha incassato dal 2011 ad oggi nessuna pensione e nessun contributo sostitutivo AVS